REGOLAMENTO (CEE) N. 3581/85 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1985

recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3307/85 (2), in particolare l'articolo 42, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa che vengano adottate norme destinate a completare o armonizzare le definizioni dei vini frizzanti e dei prodotti della voce 22.06 della tariffa doganale comune, è opportuno prorogare di nove mesi le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 351/79 (3), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3689/84 (4); che l'esperienza acquisita mostra d'altronde che una tale proroga non rischia di creare inconvenienti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 351/79, la data « 31 dicembre 1985 » è sostituita da « 30 settembre 1986 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 90.
(4) GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 7.